

**Stefano Brisone****Da:** Stefano Brisone [stefano@topwork.it]**Inviato:** 14/11/2007 16.59**A:** 'stefano@topwork.it'**Oggetto:** Newsletter n. 6 - 11/2007**Allegati:** oledata.mso**Newsletter n. 6 – novembre 2007****Nuovo regime IVA automezzi e detrazione costi**

Per la terza volta nel giro di un anno cambia di nuovo completamente il regime di detrazione Iva e costi relativamente alle spese per le auto aziendali. Cerco di riassumere, di seguito, il risultato di questo caos normativo:

**IVA****ACQUISTI DAL 01.01.2003 AL 13.09.2006**

L'Iva era indetraibile, possibilità di richiesta di rimborso con ricalcolo delle imposte su quanto rimborsato

**ACQUISTI DAL 14.09.2006 AL 20.06.2007**

La detrazione Iva viene concessa sulla base dell'inerenza del bene. Ad esempio, se il bene è usato dall'impresa per 5 giorni alla settimana viene ammessa una detrazione dei 5/7 del totale dell'imposta.

**ACQUISTI DAL 27.06.2007**

L'iva diventa detraibile nella misura fissa del 40% del totale, indipendentemente dall'inerenza del bene all'impresa o meno.

**IMPOSTE DIRETTE****SINO AL PERIODO 2005**

Deduzione al 50% dell'imponibile più la parte di Iva non detratta.

**PERIODO 2006**

Nessuna deduzione

**PERIODO 2007**

Deduzione per legge del 40% del costo, compreso la parte di Iva (60%) non detratta.

In breve il risultato dei cambiamenti riporta un minimo di convenienza nell'intestare le auto alle aziende, cosa che era diventata inutile, anzi dannosa, nel corso dell'anno 2006 e parte del 2007. Si consiglia, in ogni caso, di contattare lo studio in caso si valuti di intestare un mezzo all'impresa.

Si ricorda, comunque, che la stretta sui veicoli aziendali quali gli autocarri permane, e ciò impone una particolare attenzione nel circolare con tali mezzi al di fuori di percorsi lavorativi o per motivi diversi da quelli di lavoro.

**Reverse charge edilizia**

In merito alla normativa del reverse charge nel mondo dell'edilizia, sembra importante sottolineare alcuni aspetti che caratterizzano tale novità e che riguardano molte ditte.

In primo luogo si ricorda che l'obbligo di emettere fattura senza Iva, infatti, ricade non solo sulle aziende coinvolte in un contratto di sub-appalto scritto, ma interessa tutti i casi in cui ci si trovi in un sub-appalto di fatto. Per esempio, la piccola impresa edile che ristruttura un immobile per un privato e che incarica verbalmente l'elettricista di realizzare l'impianto elettrico si configura quale appaltante, e l'elettricista appaltatore deve emettere fattura **NON IMPONIBILE IVA**.

Inoltre si ricorda che la normativa non riguarda solo aziende legate all'edilizia, ma anche artigiani installatori, quali idraulici, elettricisti, antennisti, ed impiantisti in genere, a condizione che abbiano svolto attività riconducibile all'edilizia indipendentemente dal loro codice attività. Sono esclusi per legge da tale ambito solo gli installatori di porte interne e giardinieri.

**Sicurezza cantieri /dipendenti**

Sono in corso di verifica molti cantieri edili, sia industriali che civili. L'ispettorato del Lavoro ha sollevato alcuni casi a mio giudizio assurdi e pericolosi per molte aziende anche al di fuori dell'ambito edile.

Si tratta, in pratica, della contestazione fatta ad una azienda artigiana di aver usufruito in nero di lavoratori dipendenti allorquando questi già regolarmente possessori di partita Iva, iscritti regolarmente all'Albo artigiani e svolgenti attività d'impresa.

Tale pretesa dell'Ispettorato appare fuori da ogni logica ma sembra trovare appoggio negli Enti giudicanti.

Si invitato tutti coloro i quali si avvalgono, in ogni settore operino, di attività lavorativa esterna, svolta da artigiani o prestatori di servizi, a porre particolare attenzione in merito.

Le prestazioni di servizi in questione non devono assolutamente essere riconducibili a mere prestazioni d'opera misurate dal tempo impiegato e devono sempre rientrare in un'ottica di realizzazione di un progetto definito da un contratto scritto.

Si invitano tutti i clienti interessati a prendere contatti con lo studio per valutare caso per caso le posizioni aperte.

### Tesserino di riconoscimento appalti/subappalti

Così come già per tutte le aziende operanti nel settore edile, anche alle aziende che operano in appalto o subappalto in qualunque ambito sono tenute, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 123/07 a munire i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento o predisporre un apposito registro vidimato dalla Dir. Reg. Lavoro competente (per aziende con meno di dieci dipendenti).

Oltre che i lavoratori subordinati e parasubordinati, l'obbligo riguarda anche i datori di lavoro e lavoratori autonomi, es. artigiani che spesso affiancano altre aziende in cantiere.

L'obbligo decorre dal giorno 1° settembre 2007.

### Acconti IRPEF

Sono in fase di stampa i secondi acconti di imposta in scadenza al 30.11.2007. Si invitano tutti i clienti interessati ad una verifica della posizione o per eventuali rettifiche a contattare lo studio.

### Scadenario

15.10.2007 Trasmissione elenchi cli/for 2006 di soggetti in contabilità ordinaria e liquidazioni mensili

15.11.2007 Trasmissione elenchi cli/for 2006 di soggetti in contabilità ordinaria e liquidazioni trimestrali

**30.11.2007** Secondo acconto imposte dirette 2007 – IRPEF, IRES, IRAP

**16.12.2007** Saldo ICI anno 2007

**27.12.2007** Acconto IVA

### Costi prestazioni rese dallo studio

Ci troviamo nella spiacevole situazione di dover addebitare ai clienti prestazioni di servizi aggiuntive imposteci dalla nuova normativa sempre più pesante e burocratizzata. E' stata la volta degli elenchi **CLI/FOR**, verranno in futuro i **corrispettivi** da trasmettere periodicamente in via telematica. Ci scusiamo di tutto ciò ma non è possibile, per noi, effettuare tali lavori nel costo già regolarmente addebitato ai clienti.

Ricordo inoltre che l'invio delle deleghe **F24** da noi effettuato è stato portato a € **15 cadauno**. Purtroppo non è possibile fare diversamente, per risparmiare si invitano tutti i clienti a munirsi di computer e collegamento ad Internet per effettuare tale lavoro da soli.

Cordiali saluti



Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono comunque destinate esclusivamente alle persone o alle società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al numero +39 0131 266302 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail [stefano@topwork.it](mailto:stefano@topwork.it)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.